

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo “Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità”
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: Devid Girolamo

AREA: BASE Le normative

UF: Certificazioni volontarie di sistema e di prodotto



IL SISTEMA DI CONTROLLO E L'ITER DI CERTIFICAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007** DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91.
- **REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008** DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI.
- **REGOLAMENTO (CE) N. 271/2010** DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010 modifica del Reg CE 889/08 recante modalità di applicazione del Reg CE 834/07 per quanto riguarda il LOGO di produzione biologica dell'Unione europea.
- **DM n. 18354 del 27 NOVEMBRE 2009** e la successiva comunicazione n. 750 del 22 GENNAIO 2010 (pubblicato su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)




Produzione , Preparazione, Distribuzione dei prodotti
biologici (esclusa la ristorazione collettiva)

1. Prodotti agricoli vivi o non trasformati
2. Prodotto agricoli trasformati destinati ad essere
utilizzati come alimenti
3. Mangimi
4. Materiale di propagazione vegetativa e sementi
5. Acquacoltura



SISTEMA DI CONTROLLO _ art. 27 del Reg CE 834



IT-BIO-002 CODEX srl
IT-BIO-003 Istituto Mediterraneo di Certificazione srl - IMC
IT-BIO-004 Suolo & Salute srl
IT-BIO-005 BIOS srl
IT-BIO-006 ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
IT-BIO-007 Bioagricert srl
IT-BIO-008 Ecogruppo Italia S.r.l.
IT-BIO-009 CCPB S.r.l.
IT-BIO-010 BIOZOO srl
IT-BIO-012 Sidel S.p.a.
IT-BIO-013 ABCERT SRL
IT-BIO-014 QC S.r.l.
IT-BIO-001-BZ BIKO
IT-BIO-002-BZ IMO GMBH
IT-BIO-003-BZ QC & I



Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1) Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

- a) Notificano la loro attività alle autorità competenti dello stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
- b) Assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'art. 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo



2) Adesione al sistema di controllo – art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la «notifica di inizio attività», provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività. L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia Autonoma, presenta «notifica di variazione» alla Regione o Provincia Autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la «notifica di inizio attività» alla Regione o Provincia Autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.



Iter di ingresso nel sistema di controllo

1. Invio della
NOTIFICA

3. VISITA
ISPETTIVA DI
AVVIO

2. VALUTAZIONE
PRELIMINARE
DELLA
DOCUMENTAZIONE

4. VALUTAZIONE
FINALE DELLA
COCER

ATTESTATO DI
IDONEITA'
iscrizione all'albo
degli operatori
biologici



1. Compilare nel S.I. Regionale - Notifica iniziale

- ✓ Attività (produttore – preparatore – raccolta spontanea)
- ✓ Indicare l' ODC
- ✓ Superfici di terreno (appezzamenti) e relative colture, metodo di produzione (biologico ,chimico , conversione)
- ✓ Strutture
- ✓ Allevamenti e produzioni zootecniche
- ✓ Attività di trasformazione : lavorazioni, preparazione, commercio
- ✓ Risorse esterne



Dichiarazione di impegno riportate in Notifica

1. Effettuare le operazioni conformemente alla norme di produzione biologica
2. Comunicare all'ODC e all'Amministrazione competente eventuali variazioni dai dati presenti nella notifica entro 30 gg dalla data di decorrenza della stessa
3. Accettare in caso di infrazione e/o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalla norme di produzione biologica
4. Dare libero accesso al personale incaricato dei controlli alle unità produttive, registri, documenti giustificati
5. Rispetto degli obblighi finanziari connessi all'attività di controllo



2. Inviare All'odc La Seguento Documentazione:

- ❖ Contratto per la Certificazione e tariffario firmato
- ❖ Mappe dei terreni con indicazione degli appezzamenti
- ❖ Planimetrie dei magazzini e delle strutture di trasformazione
- ❖ Autorizzazioni sanitarie (DIA)



- Piano di gestione dell'allevamento (Alimentazione, Cure sanitarie)
- Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche
- Planimetria catastale delle strutture dell'allevamento, magazzini
- Aziende Apistiche : planimetria dei siti degli apiari



3. Valutazione Preliminare Della Documentazione

4. Visita Ispettiva Di Avvio:

- ✓ Ispezione degli appezzamenti , delle colture e confini a rischio
- ✓ Ispezione dei magazzini e controllo dei mezzi tecnici
- ✓ Ispezione dei laboratori di trasformazione
- ✓ Consegna dei registri: scheda materie prime, colturale, vendite
- ✓ Verifica del piano di gestione
- ✓ Ispezione allevamenti, siti apiari, zone di raccolta spontanea



5. Valutazione della Commissione di Certificazione

6. Emissione dell'attestato di Idoneità



Articola 36

Vegetali e Prodotti vegetali

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.



PERIODO DI CONVERSIONE

2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:
- ❖ Gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione, o
 - ❖ Gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.
- Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.



Richiesta di anticipo del periodo di conversione

- Descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati;
- Documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - Nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso di mezzi tecnici;
 - Nel caso di richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg.(CE) n.889/2008 perizie ed ogni evidenza utile.

Le Regioni o le Province autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) 899/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.



1. Colture Arboree con varietà non facilmente distinguibili
2. Superfici destinate alla ricerca agraria
3. Produzione di sementi , materiale di moltiplicazione vegetativa (vivaisti)

A condizione che :

- a) Piano di conversione (caso 1) approvato dalla Regione , conversione completa entro 5 anni
- b) Separazione , identificazione e tracciabilità dei prodotti



Obblighi documentali degli operatori biologici

1. Compilare e tenere aggiornati i registri aziendali
2. Nel caso di utilizzo di materiale di propagazione convenzionale inviare DEROGA ENSE 30 gg prima della semina (10 gg colture orticole e materiale di propagazione)
3. Inviare all'ODC e alla Regione entro il 30 gennaio , il PAP (PAP zootecnico)
4. Inviare il PAP di variazione / Notifica di variazione entro 30 gg dalla data di decorrenza dalla variazione
5. Trasformazione : Inviare il Programma annuale di preparazione (30 gennaio)
6. Trasformazione :Compilare e aggiornare le ricette di preparazione e l'elenco dei fornitori
7. Mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo, renderla disponibile all'ODC



Condizioni specifiche per l'attività di trasformazione

- ✓ La preparazione di alimenti biologici trasformati deve essere separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici
- ✓ Identificazione –separazione –rintracciabilità
- ✓ Pulizia degli impianti e magazzinaggio separato
- ✓ Comunicazione all'ODC del periodo di lavorazione
- ✓ Utilizzare gli additivi, enzimi, ausiliari di fabbricazione solo se autorizzati : allegato VIII sez. A , B reg Ce 889/08
- ✓ Utilizzare Ingredienti di origine agricola “non biologici” solo se autorizzati (allegato IX reg Ce 889/08) max del 5%
- ✓ Non può essere presente contemporaneamente un ingrediente bio e non bio o in conversione
- ✓ I prodotti in conversione contengono un solo ingrediente di origine agricola; non certificazione di prodotto zootecnici in CONVERSIONE



CONTROLLO A REGIME e CERTIFICAZIONE

1. L'operatore invia il Programma Annuale di Produzione (30 gennaio)

3. ODC effettua prelievo di campioni per le analisi

5. L'ODC effettua valutazione dei rapporti di ispezione e dei rapporti di prova

2. OdC svolge una o più verifiche ispettive, annunciate, non annunciate , mirate

4. L'operatore invia all'OdC la Richiesta del Certificato

CERTIFICATO
DI
CONFORMITÀ



ETICHETTATURA

- 1) Le etichette devono essere preventivamente approvate dall'Organismo di Controllo e l'autorizzazione viene rilasciata con il certificato di conformità
- 2) Modalità di etichettatura diverse a secondo della tipologia dei prodotti : % degli ingredienti biologici

3) Il nuovo Logo Europeo



ETICHETTATURA

Codice identificativo dell'OPERATORE

Codice identificativo dell'Organismo di Controllo autorizzato

OPERATORE CONTROLLATO

12345678

ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006

AGRICOLTURA UE/NON UE



Origine degli ingredienti:

Agricoltura UE
Agricoltura UE/Non UE
Agricoltura Non UE

Italia (se 100% italiani)

Marchio dell'Organismo di Controllo (facoltativo)

Nuovo logo UE (obbligatorio per tutti i prodotti > 95% bio)



Prodotti bio mono-ingrediente

Arance Biologiche

VARIETA': Navel

ORIGINE: ITALIA

CAT: II

CALIBRO: 80-90

PESO: 5 kg

Il Biancospino Srl

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia

B.N.D.O.O. n° 0000000



IT BIO 006
ITALIA



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO

00000000



Prodotti multi-ingrediente bio \geq 95%

Yogurt alla mela

biologico

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero*, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

* Biologico

Prodotto per conto di
Biomarchio Srl Trento
da Latteria Bio Srl, Bolzano.
**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**



IT 00 0
CE



Prodotti multi-ingrediente bio < 95%

Yogurt alla mela

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

* Biologico (10%)

Prodotto per conto di
Biomarchio Srl Trento
nello stabilimento di
Via dell'Artigiano 2, Bolzano
**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**



IT 00 0
CE



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT BIO 006
OPERATORE CONTROLLATO
N. 000000



Etichettatura dei Prodotti vegetali in conversione

Arance **in conversione** all'agricoltura biologica

VARIETA': Navel
ORIGINE: Regione o località
CAT: II
CALIBRO: 80-90
PESO: 5 kg


Il Biancospino Srl
Via per la Campagna 12
Bondeno (Fe)
**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia
B.N.D.O.O. n° 0000000



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT BIO 006
OPERATORE CONTROLLATO
N. 000000





**IRREGOLARITÀ di tipo
documentale**



1.RICHIAMO SCRITTO

2.DIFFIDA

**INFRAZIONI mettono a
rischio la conformità
del prodotto/processo**



1. SOPPRESSIONE INDICAZIONI METODO

BIOLOGICO (declassamento ed eventuale ritiro dal mercato)

2. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

3. RITIRO CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

COMUNICAZIONE alle Autorità Pubbliche e ODC

CONTINUITÀ in caso di cambio ente di controllo

INTERRUZIONE attività per 1 anno in caso di ritiro



Nessuna equivalenza con altri sistemi regolamentati pubblici. Tutta la filiera deve essere controllata NOP



Sono escluse dall'obbligo di certificazione le aziende agricole che effettuano vendita diretta per un fatturato inferiore ai 5.000 \$

Campo di applicazione: tutte le produzioni agroalimentari vegetali e zootecniche (esclusa acquacoltura), mezzi tecnici per l'agricoltura, prodotti cosmetici purché siano utilizzati i soli additivi ammessi per i prodotti alimentari





Equivalenza con National Organic Program (USA) e Reg CE 834/07

Equivalenza con il Reg. CE 834/07 per quanto attiene le produzioni vegetali .
Si deve assoggettare al sistema di controllo il trasformatore.

Ogni operatore controllato deve designare il “Responsabile grading”, una figura distinta dal Responsabile assicurazione qualità.

L’ente di certificazione deve mettere a disposizione un funzionario che parla giapponese

Campo di applicazione: tutte le produzioni agroalimentari vegetali e zootecniche (esclusa acquacoltura e il miele). Il vino non è contemplato poiché è soggetto, così come i superalcolici, alla giurisdizione del ministero dell’industria.

Il sistema sanzionatorio in Giappone prevede, nei casi più gravi, i LAVORI FORZATI





Nessuna equivalenza con altri sistemi regolamentati pubblici

Le norme tecniche hanno assunto tutti i requisiti restrittivi tipici degli altri sistemi ed è, quindi, nella sostanza conforme a Reg. CE 834/07, NOP, JAS

L'ente di certificazione deve mettere a disposizione personale ed ispettori valutati da autorità cinese

